

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2024
252/2024/R/EEL

**RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
REALIZZATI TRAMITE L'UTILIZZO DEL FONDO NAZIONALE REDDITO ENERGETICO E
ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE (RCU)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1300^a riunione del 25 giugno 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 agosto 2023 (di seguito: decreto ministeriale 8 agosto 2023);

- il decreto del Capo del Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 27 maggio 2024 (di seguito: decreto direttoriale 27 maggio 2024);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel), e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e il relativo Allegato A, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 8 agosto 2023 istituisce il Fondo nazionale reddito energetico (di seguito anche: Fondo) destinato a finanziare, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto, la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Il medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2023 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni economiche;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2023 affida al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo e ne individua le prestazioni e le attività da svolgere;
- l’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2023 prevede che il Fondo abbia natura rotativa e sia alimentato con le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro da parte del GSE, per una durata di venti anni, dell’energia elettrica non autoconsumata dai soggetti beneficiari (quindi, l’energia

elettrica immessa in rete), secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;

- l'articolo 5, comma 6, del decreto ministeriale 8 agosto 2023 prevede che con decreto del Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sia approvato il regolamento del Fondo. Tale regolamento ha l'obiettivo di:
 - disciplinare le attività economico-finanziarie relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo e dei relativi flussi finanziari, alle modalità di erogazione del contributo in conto capitale, alle modalità e alle tempistiche di rendicontazione delle risultanze economico-finanziarie dell'attività di gestione del Fondo e alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti dal GSE per la gestione del Fondo;
 - definire le disposizioni amministrative per l'accesso alle agevolazioni economiche previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023 e dal relativo Fondo, tra le quali gli schemi-tipo dei bandi, gli schemi-tipo dei modelli di contratto, le modalità di presentazione delle istanze di accesso, i criteri di svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di accesso, le modalità di gestione del contratto, le modalità di verifica e controllo a campione in relazione alla regolarità degli interventi realizzati, le condizioni di revoca parziale o totale delle agevolazioni economiche, la reportistica periodica per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il monitoraggio delle attività a valere sulle risorse del Fondo;
- l'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2023 prevede, tra l'altro, che, con riferimento ai dati e alle informazioni relativi ai punti di prelievo dei soggetti beneficiari necessari alla gestione delle agevolazioni economiche previste dal medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2023 e dal relativo Fondo, l'Autorità, entro trenta giorni dalla data di approvazione del regolamento del Fondo, definisca le disposizioni necessarie affinché l'Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: AU), in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), renda disponibili al GSE i dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU);
- l'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2023 prevede che i dati e le informazioni previsti dal comma 1 del medesimo articolo siano trattati per le funzionalità istituzionali ivi previste nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;
- il decreto direttoriale 27 maggio 2024 ha approvato il regolamento del Fondo.

CONSIDERATO CHE:

- per quanto precedentemente descritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2023, gli impianti fotovoltaici incentivati tramite le risorse di cui al Fondo sono parte di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) sotteso al punto di connessione di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico;

- per effetto delle medesime disposizioni normative, l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici incentivati tramite le risorse di cui al Fondo è ritirata dal GSE per venti anni ed è collocata dal medesimo GSE nel Mercato Elettrico secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A; il GSE, in relazione a tali impianti fotovoltaici, assume la qualifica di utente del dispacciamento in immissione per una durata di venti anni;
- inoltre, il GSE versa nel Fondo le risorse derivanti dal controvalore economico connesso al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete di cui al precedente punto, per una durata di venti anni;
- la valorizzazione, da parte del GSE e secondo la disciplina regolatoria di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A, dell'energia elettrica immessa in rete, afferente agli impianti fotovoltaici incentivati attraverso l'accesso alle agevolazioni economiche a carico del Fondo, da devolvere al medesimo Fondo, non introduce ulteriori oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, poiché il Fondo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 8 agosto 2023 è stato costituito prevedendo risorse finanziarie iniziali pari a 200 milioni di euro e sarà successivamente alimentato dai proventi derivanti dalla vendita, nell'ambito del regime di ritiro dedicato, da parte del GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici realizzati utilizzando le risorse del Fondo stesso.

RITENUTO CHE:

- sia necessario emanare disposizioni affinché AU, in qualità di Gestore del SII, renda disponibile al GSE i dati costituenti il RCU necessari per la verifica, in fase di istanza, dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023, nonché per le azioni di monitoraggio e per le attività di verifica in capo al GSE previste dal medesimo decreto ministeriale;
- sia necessario, per effetto delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023, esplicitare che il GSE ritira per venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici incentivati tramite le risorse di cui al Fondo, assume la qualifica di utente del dispacciamento in immissione per tali impianti di produzione e colloca l'energia elettrica immessa in rete nel Mercato Elettrico, secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;
- sia opportuno precisare che, per effetto delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023, il GSE versi al Fondo il controvalore economico connesso al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete determinato secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A, pari alla somma algebrica tra:
 - i proventi derivanti dall'applicazione dei prezzi zionali orari all'energia elettrica immessa in rete di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
 - gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;

- i corrispettivi di sbilanciamento secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
- i corrispettivi, assunti con segno negativo, previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato;
- sia necessario definire le modalità per la messa a disposizione del GSE dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete da parte dei soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica immessa in rete;
- sia necessario definire le modalità attraverso cui il GSE debba rendicontare, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, del TIPPI, le partite economiche connesse al regime di ritiro dedicato, dando separata evidenza alle risorse economiche destinate ad alimentare il Fondo;
- sia, inoltre, necessario integrare le modalità di esposizione previste dalla rendicontazione di cui all'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel, al fine di dare separata evidenza alle partite economiche connesse al regime di ritiro dedicato e destinate ad alimentare il Fondo;
- sia necessario prevedere, con riferimento agli impianti di produzione beneficiari delle agevolazioni economiche previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023 e dal relativo Fondo, che Terna S.p.A. definisca le modalità operative secondo cui le unità di produzione (UP) afferenti ai medesimi impianti di produzione siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per un periodo di venti anni decorrenti dalla data in entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione;
- non sottoporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, il presente provvedimento a consultazione in quanto avente contenuto vincolato dalle disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023

DELIBERA

Articolo 1

Modalità per la messa a disposizione del GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU)

- 1.1 Acquirente Unico, sentito il GSE, definisce, con riferimento ai punti di prelievo per i quali è stata fatta richiesta di accesso alle agevolazioni economiche a carico del Fondo nazionale reddito energetico ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023, le modalità per la messa a disposizione al medesimo GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) necessari per la verifica, in fase di istanza, dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2023, nonché per le azioni di monitoraggio e per le attività di verifica in capo al GSE previste dal medesimo decreto ministeriale.

Articolo 2

Ruolo del GSE ai fini della vendita dell'energia elettrica immessa in rete

- 2.1 Il GSE ritira per 20 (venti) anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici incentivati tramite le risorse di cui al Fondo, assume la qualifica di utente del dispacciamento in immissione per tali impianti di produzione e colloca l'energia elettrica immessa in rete nel Mercato Elettrico, secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A.
- 2.2 Il GSE versa al Fondo la somma algebrica tra:
- a) i proventi derivanti dall'applicazione dei prezzi zionali orari all'energia elettrica immessa in rete di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
 - b) gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
 - c) i corrispettivi di sbilanciamento secondo quanto previsto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
 - d) i corrispettivi, assunti con segno negativo, previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato.

Articolo 3

Modalità per la messa a disposizione del GSE dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete

- 3.1 I soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale dell'energia elettrica immessa in rete trasmettono al GSE i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete secondo quanto previsto dall'articolo 24 del TIME.

Articolo 4

Disposizioni ai fini della rendicontazione da parte del GSE delle partite economiche connesse alla gestione dell'energia elettrica immessa in rete e ceduta nel Mercato Elettrico

- 4.1 Il GSE, nell'ambito della dichiarazione prevista dall'articolo 12, comma 12.5, del TIPPI, relativamente alle partite economiche di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera l), del medesimo TIPPI, fornisce separata evidenza dei costi imputati alle agevolazioni economiche a carico del Fondo nazionale reddito energetico ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023.
- 4.2 Al punto 1., lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel, le parole "e della quantità di energia elettrica che beneficia dei prezzi minimi garantiti pur non essendo oggetto di ritiro da parte del GSE" sono sostituite con le seguenti parole: "e della quantità di energia elettrica che beneficia dei prezzi minimi garantiti pur non essendo oggetto di ritiro da parte del GSE e della quantità di energia

elettrica afferente alle agevolazioni economiche a carico del Fondo nazionale reddito energetico ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023”.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Con riferimento agli impianti di produzione beneficiari delle agevolazioni economiche previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023, Terna S.p.A. definisce le modalità operative secondo cui le unità di produzione (UP) afferenti ai medesimi impianti di produzione siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per un periodo di 20 (venti) anni decorrenti dalla data in entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione.
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., a Cassa per i servizi energetici e ambientali e a Terna S.p.A..
- 5.3 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini